



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5075 del 2000, proposto da:
***** *, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicero, con
domicilio presso lo stesso, in Catania, Via G. Oberdan 144;

contro

Comune di ***** *, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota del Comune di ***** * n. 5955 del 20 giugno 2000, con cui è
stato negata l'autorizzazione per il trasferimento di un impianto di distribuzione
carburanti; b) del Piano Comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete
di distribuzione carburanti per autotrazione approvato con deliberazione consiliare
n. 77 del 30 settembre 1999, nella parte in cui non prevede il trasferimento di
impianti provenienti da altri Comuni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato: a) la nota del Comune di ***** n. 5955 del 20 giugno 2000, con cui è stata negata l'autorizzazione per il trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti; b) il Piano Comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 30 settembre 1999, nella parte in cui non prevede il trasferimento di impianti provenienti da altri Comuni.

Il Comune di ***** non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2386 del 14 novembre 2009 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con memoria depositata in data 23 agosto 2013 la ricorrente ha rappresentato che:

a) a seguito della menzionata ordinanza cautelare, il Comune intimato ha rilasciato il nulla-osta per il trasferimento dell'impianto con provvedimento n. 557 del 9 gennaio 2001; b) con decreto n. 4037 del 22 maggio 2001, rinnovato con decreto n. 4307/CT del 3 aprile 2008, l'Assessore regionale all'Industria ha definitivamente autorizzato il trasferimento dell'impianto; c) in data 15 luglio 2003 il Comune ha rilasciato all'interessata la concessione edilizia n. 33.

La ricorrente ha quindi chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che i citati decreti assessoriali n. 4307 del 22 maggio 2001 e n.

4307/CT del 3 aprile 2008 sono stati assunti dall'Amministrazione senza menzione di alcuna riserva dipendente dall'esito del presente giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/10/2013